



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Viste le determinazioni del Capo Dipartimento per le comunicazioni e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente del 9 novembre 2010, del 9 ottobre 2015, del 19 gennaio 2018 e del 6 maggio 2019, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e s.m.i., secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per l'anno 2020, predisposto il 29 novembre 2019 dalla Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e s.m.i.;

Ritenuto di approvare il citato piano dei costi per il 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e s.m.i., sulla base delle verifiche effettuate;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e s.m.i., per l'anno 2020, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è approvato.
2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2020 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

«PACCHETTO DI VERIFICHE»	DIMENSIONI «PACCHETTO DI VERIFICHE»	TARIFFA (IVA esclusa)
A	1.500	Euro 38,00
B	50.000	Euro 1.275,00
C	300.000	Euro 7.650,00
D	1.000.000	Euro 19.550,00
E	5.000.000	Euro 89.250,00
F	10.000.000	Euro 127.500,00
G	15.000.000	Euro 165.750,00
H	25.000.000	Euro 208.250,00
I	50.000.000	Euro 238.000,00
L	100.000.000	Euro 442.000,00

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, uno dei pacchetti di cui alla tabella del comma 1. Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche di cui al comma 1 al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2010, n. 149, del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea.
3. Le verifiche, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.
4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3

1. L'acquisto di un pacchetto di verifiche ha validità fino all'esaurimento delle verifiche ivi quantitativamente contenute.
2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di pacchetti di verifiche non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.
3. I pacchetti di verifiche acquistati secondo le tariffe fissati dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzati per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea.
4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4

1. Il piano preventivo dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2020 è definito nella tabella seguente e comprende:
 - a) costi per la gestione dei contraenti telefonici, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte dei contraenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e s.m.i.;
 - b) costi per la gestione degli operatori, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e s.m.i.;
 - c) costi per la gestione del contact center, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e s.m.i., comprensivi dei costi degli operatori di contact center;
 - d) costi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema informatico, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;
 - e) costi per *housing*, canoni e licenze, comprensivi dei costi per l'affitto dei locali dedicati all'infrastruttura tecnologica, per il numero verde e per l'utilizzo della base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

- f) costi per il monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio, comprensivi dei costi per l'analisi dell'utilizzo del servizio da parte degli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e s.m.i., per i modelli di previsione del consumo e per la proposta tariffaria;
- g) costi per la comunicazione esterna e istituzionale, comprensivi dei costi per la comunicazione esterna del progetto, ivi comprese le attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico e alle pubbliche amministrazioni competenti;
- h) costi per l'attività di controllo legale-amministrativo, comprensivi dei costi per la gestione degli aspetti legali e amministrativi legati alla gestione del servizio.

Costi di gestione (IVA esclusa)

Tipologia attività	Costi (IVA esclusa)
Gestione contraenti telefonici	€ 311.000,00
Gestione operatori	€ 327.000,00
Gestione contact center	€ 205.000,00
Manutenzione e sviluppo del sistema informatico	€ 155.000,00
<i>Housing</i> , canoni e licenze	€ 99.000,00
Monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio	€ 42.000,00
Comunicazione esterna e istituzionale	€ 74.000,00
Attività di controllo legale-amministrativo	€ 53.000,00
TOTALE	€ 1.266.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

IL MINISTRO
Stefano Patuanelli

*Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 112*